



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 68

della Giunta comunale

**OGGETTO:** concessione in uso pascoli di pascoli di Valzanchetta e Piani a Stefani Candido- periodo 2021/2023.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **sei** del mese di **maggio**, alle ore 13.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Canal San Bovo è proprietario dei soli pascoli di malga Piani e pascoli di Valzanchetta in C.C. di Canal San Bovo;

CHE i contratti di concessione in uso dei soli pascoli di malga Piani e pascoli Valzanchetta con il signor Stefani Candido – allevatore iscritto in sez. I dell'albo provinciale agricoltori sono scaduti e che lo stesso ha manifestato la volontà di rinnovarli per anni 3 per garantire la continuità aziendale;

RITENUTO di stipulare un nuovo contratto di concessione in uso con il signor Stefani Candido- con sede in Canal San Bovo, che ha dato il proprio assenso, per gli anni 2021,2022 e 2023, per un canone annuo indicizzato di euro 4.000,00= ai sensi dell'art. 39 comma 3 della Lp 23/1990;

Visto lo schema di contratto di concessione in uso e disciplinare d'uso;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO il parere sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO il parere in merito alla regolarità contabile espresso dalla Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

### **d e l i b e r a**

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la concessione in uso dei soli pascoli di malga piani, dei pascoli di Valzanchetta in C.C. di Canal San Bovo, al signor Stefani Candido allevatore con sede in Canal San Bovo, per un canone annuo indicizzato di euro 4.000,00= per il periodo di pascolo 2021/2023, e alle condizioni di cui allo schema di disciplinare d'uso pascoli allegato e Atto di Concessione agli atti;
2. Di autorizzare il Sindaco alla stipula del relativo Atto di Concessione;
3. Di introitare la somma complessiva di € 4.000,00= annui al cap. 955/1 del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021 e seguenti;
4. Di dare atto che le spese di registrazione della Concessione sono interamente a carico del concessionario con anticipo eventuale da parte del Comune e successivo rimborso;
5. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità vista la necessità di stipulare il contratto nei termini richiesti dalla normativa vigente in materia;

6. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:
- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B della L. 1034/1971 entro 60 giorni;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
  - opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del CEL;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **11/05/2021** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **21/05/2021**.

Canal San Bovo, lì 11/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 11/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **06.05.2021** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

**concessione in uso pascoli di pascoli di Valzanchetta e Piani a Stefani Candido- periodo 2021/2023.**

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 06/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to ( Lino Sperandio)*

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 06/05/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Debora Castellaz)*

***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA***

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 06/05/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Debora Castellaz)*

**Allegato alla delibera di giunta comunale n. \_ dd.**

**COMUNE DI CANAL SAN BOVO**  
**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**SCHEMA DISCIPLINARE**  
**PER LA CONCESSIONE DEL PASCOLO DI PASCOLI VALZANCHETTA ,**  
**PIANI ET ALTRICOME DA ATTO DI CONCESSIONE N. \_\_\_\_\_ DD.**

\_\_\_\_\_.

<b>TITOLO I</b> <b>ASPETTI GENERALI</b>
--

**Art.1 Oggetto**

Il presente regolamento denominato **“disciplinare tecnico ”** fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – della concessione in uso di pascoli Valzanchetta, Piani et altri indicati nell’atto di concessione n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ di proprietà del Comune di CANAL SAN BOVO.

L’oggetto del contratto consiste nell’utilizzazione delle malghe considerate nel loro complesso di pascolo, ed infrastrutture secondo l’uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

**Art. 2 Descrizione della malga e dei pascoli.**

Vedi piano economico forestale in vigore;

**Art. 3 Destinazione della malga e dei pascoli**

**I PASCOLI DI VALZANCHETTA, PIANI ET ALTRI SONO DESTINATI PRIORITARIAMENTE ALL’ALLEVAMENTO DI OVINI, CAPRINI, BOVINI.**

**Art. 4 Durata della monticazione**

Il periodo di monticazione, è fissato in anni tre e precisamente dal giorno 15 maggio DELL’ANNO 2021 – 2022 – 2023 per tutta la stagione estiva e con il rispetto dalla normativa provinciale , nazionale e comunitaria vigente in materia e dalla normativa provinciale vigente in materia e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste della P.A.T., tenuto conto delle condizioni stazionali, dell’andamento climatico e dello stato del cotico.

**Art. 5 Determinazione del carico**

Vedi piano economico forestale in vigore.

Nel caso in cui la malga non sia monticata Il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell’intero canone d’affitto.

**Art. 6 Condizioni igienico - sanitarie**

Il concessionario si impegna a rispettare l’obbligo di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell’autorità veterinaria.

Il concessionario si impegna a uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l’attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- si impegna a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'ideale certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse indicate dalla stessa Autorità;
- si impegna a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- nel caso di sospetto di malattie contagiose in malga, il concessionario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa;

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

### **Art. 7 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)**

Si precisa inoltre che il concessionario è eletto custode degli immobili ed è tenuto alla loro manutenzione ordinaria come indicato negli artt. 4 e 5 della concessione in uso.

### **Art. 8 Migliorie (Interventi di miglioramento)**

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi.

Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo d'affitto, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in pristino a proprie spese.

### **Art. 9 Oneri generali a carico del concessionario**

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 81/2008 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, va segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.



Durante il periodo di concessione, il conduttore è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

#### **Art. 10 Oneri particolari del concessionario per la gestione dei pascoli**

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) Va monticato il bestiame proveniente da aziende situate nel territorio del comune di proprietà di censiti aventi il diritto di uso civico e in subordine dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- b) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- c) i suini, eventualmente presenti, sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- e) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva. Il concessionario si impegna inoltre a ripristinare, al termine del periodo di alpeggio, la legna da ardere consumata nel periodo stesso.
- f) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
  - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
  - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

#### **Art. 11 Taglio di piante**

Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dal Comune durante la validità della concessione, nell'ambito della malga, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario della malga e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

#### **Art. 12 Responsabilità civili**

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

<b>TITOLO II</b> <b>ASPETTI TECNICI</b>
--

**Art. 13 Generalità**

Il concessionario dei pascoli si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 214 "Pagamenti agroambientali" del Piano di sviluppo rurale in vigore e dalle relative disposizioni attuative.

**Art. 14 Gestione degli animali al pascolo**

1) Tutta la superficie del pascolo va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malgaro si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;

2) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;

3) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica) attuando un pascolamento veloce;

4) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;

5) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento e nelle aree di protezione degli impianti acquedottistici;

6) Il pascolamento su superfici a pascolo alberato è consentito previa autorizzazione dell'autorità forestale;

**Art. 15 Integrazioni alimentari**

Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari confezionate agli animali;

**Art. 16 Contenimento della flora infestante**

1) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio;

2) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

**Art. 17 Concimazione e gestione delle deiezioni**

Per la concimazione del pascolo si provvederà mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni. Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

1) non è possibile asportare il letame dalla malga

2) Il letame prodotto dal bestiame va, di norma, asportato e distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre)

- 3) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione
- 4) non è ammesso l'uso di concimi minerali
- 5) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

<b>TITOLO III PROCEDURE</b>
---------------------------------

**Art. 18 Consegna e riconsegna dei pascoli**

All'inizio e alla scadenza dell'annuale periodo di monticazione, la proprietà, rappresentata dal custode forestale comunale di zona, in contraddittorio con Il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna dei pascoli, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del Il concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare senza pretendere compensi monetari, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

<b>TITOLO IV VIGILANZA</b>
--------------------------------

**Art. 19 Vigilanza**

Il custode forestale comunale di zona opera il controllo di quanto disposto dal presente disciplinare e della relativa concessione in uso.

Luogo e data

Per l'Ente proprietario  
IL SINDACO            RATTIN BORTOLO

.....

Per il concessionario STEFANI CANDIDO

.....